

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1978, n. 49.

**Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 concernente contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Gli artt. 1 e 2 della L.R. 9 giugno 1975, n. 70, e successive integrazioni e modificazioni sono sostituiti dal seguente articolo:

« La Giunta regionale è autorizzata ad organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purché attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell'Ente Regione.

Alla liquidazione delle spese o all'erogazione del contributo provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale, previa approvazione da parte della Giunta regionale del preventivo globale di spesa e del relativo rendiconto nel primo caso e, nel secondo caso, previa altresì la determinazione dell'ammontare del contributo ».

#### Art. 2

Agli oneri previsti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1978 mediante riduzione per L. 300 milioni dal capitolo 096209740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: Rifinanziamento legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, modificata dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 43:

« Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

#### Art. 3

Per l'esercizio 1978 è stabilita la spesa di lire 100 milioni per l'erogazione di contributi e di lire 200 milioni per l'organizzazione diretta di manifestazioni da parte della Regione.

Per gli esercizi successivi, l'onere sarà determinato con le rispettive leggi di bilancio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

#### Art. 4

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

In diminuzione	Competenza	Cassa
Cap. 096209740	L. 300.000.000	—
Fondo di cassa		L. 300.000.000
<b>Totale in diminuzione</b>	<b>L. 300.000.000</b>	<b>L. 300.000.000</b>

In aumento

Cap. 092009255 « Spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni convegni e congressi, comprese le spese per la provvista

di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni »

L. 200.000.000 L. 200.000.000

Cap. 092009260 « Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni o congressi »

L. 100.000.000 L. 100.000.000

Totale in aumento

L. 300.000.000 L. 300.000.000

#### Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 settembre 1978

Tomelleri